

vengono iscritte nel bilancio di previsione annuale<sup>65</sup> devono ricevere copertura senza tener conto delle entrate da indebitamento, assicurando il livello di saldo stabilito.

Una ulteriore questione che è emersa nel 2007 riguarda la possibilità che una quota di entrate non sia spendibile per consentire la coerenza tra le previsioni di bilancio e quelle relative al rispetto del patto. Infatti, poiché non è ammessa la previsione del bilancio in avanzo e il rispetto del patto in alcuni enti può comportare, sempre a livello previsionale, un impiego non completo delle entrate<sup>66</sup> si è data la necessità di stabilire modalità per l'utilizzo delle entrate in eccesso, cercando di indicare possibili soluzioni. La prima soluzione proposta si poneva nel pieno ossequio delle regole e dello spirito della disciplina del patto e cioè l'estinzione anticipata di mutui. Infatti in questo caso si tratta di una partita finanziaria e, in quanto tale, di spesa non assoggettata alle limitazioni del patto di stabilità interno. Questo genere di operazioni appaiono particolarmente indicate in quanto realizzano la finalità ultima della disciplina sul patto di stabilità interno: quella di ridurre lo *stock* di debito. In questo caso si liberano risorse dalla gestione del bilancio corrente per ridurre il peso dell'indebitamento. Tuttavia non tutti gli enti che si trovano nella situazione sopradescritta hanno debiti pregressi da estinguere, oppure hanno interesse a farlo, infatti spesso le condizioni per l'estinzione anticipata non risultano convenienti per cui tale operazione può rilevarsi inopportuna. In questo caso l'unica possibilità per consentire il pareggio di bilancio consiste nell'allocare le entrate in eccesso in uno dei fondi di bilancio previsti dal D.P.R. n. 194 del 1996<sup>67</sup> (quali il fondo svalutazione crediti e fondo di riserva che non sono comunque direttamente impegnabili nel corso dell'esercizio).

Nella Circolare MEF n. 12 del 22 febbraio 2007 viene anche suggerita l'istituzione di un fondo *ad hoc* (denominato fondo patto di stabilità) al fine di superare gli aspetti critici innanzi evidenziati, tuttavia, le soluzioni basate sull'accantonamento nei fondi di bilancio possono prestarsi a realizzare il rispetto solo apparente del patto a preventivo.<sup>68</sup>

La disciplina per il 2007 prevede una disposizione particolare relativa al computo dei trasferimenti erariali e regionali, (art. 1, co.682), secondo la quale è accordata, ai soli fini del patto, la possibilità di considerare gli importi assegnati quali convenzionalmente accertati e riscossi. Tale

<sup>65</sup> Nell'applicare questa disposizione alcuni enti hanno iscritto al primo esercizio utile la gran parte dei lavori programmati per tutto il mandato. Un siffatto comportamento potrebbe comportare la violazione del Patto di stabilità a preventivo.

<sup>66</sup> Il contemporaneo obbligo del pareggio di bilancio a preventivo e la dimostrazione, sempre a preventivo del rispetto degli obiettivi programmatici di competenza, determina negli enti con un saldo finanziario positivo e superiore alle previsioni del titolo III della spesa (rimborso quote capitale) un paradosso contabile. Infatti, tentando di portare il bilancio in pareggio con aumento di spese correnti o in conto capitale, ovvero riducendo le entrate non si sarebbe potuto garantire anche il rispetto del saldo di competenza, perché queste operazioni ne avrebbero provocato un peggioramento.

<sup>67</sup> Il Ministero dell'interno ha infatti ricordato che il citato regolamento con il quale sono stati stabiliti gli schemi contabili per la rendicontazione ha determinato in modo compiuto la modulistica di bilancio e che quindi non sarebbe consentito prevedere fondi ulteriori.

<sup>68</sup> Potrebbero essere iscritte in bilancio entrate straordinarie da far successivamente confluire al fondo svalutazione crediti. Mentre le entrate suddette hanno un'influenza positiva sul saldo finanziario, il fondo resterebbe neutrale; il rispetto del patto al termine dell'esercizio potrebbe ottenersi attraverso l'accertamento di tali entrate eliminando i residui attivi nel successivo esercizio.

norma è finalizzata ad evitare la penalizzazione degli enti soggetti alla c.d. procedura di monitoraggio dei limiti di giacenza che hanno una ridotta disponibilità di cassa dei trasferimenti erariali. Il computo di incassi maggiori rispetto a quelli effettivi, potrebbe, in questi casi, aver contribuito ad un apprezzabile “alleggerimento” dell’obiettivo di cassa. Peraltro non aver previsto un’analoga modalità di computo anche rispetto alla base di calcolo di riferimento (il triennio 2003-2005), potrebbe rendere ancora più ampio il margine di raggiungimento dell’obiettivo in questione: infatti, nella base di calcolo i trasferimenti sono computati nella misura di quanto realmente incassato mentre, nel 2007, si computa per incassato l’importo assegnato dal Ministero dell’Interno.

Una particolare esclusione riguardante la spesa per investimenti è riferita a programmi di grandi opere pubbliche espressamente indicati dalla legge. Sempre con riferimento al comparto conto capitale è prevista sul fronte entrate l’esclusione delle alienazioni di beni destinate a estinzione mutui avvenute nel triennio base per evitare che entrate eccezionali potessero turbare il *trend*.

Circa la verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto, va ricordato che il monitoraggio avviene attraverso l’invio telematico al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato delle risultanze trimestrali secondo le modalità stabilite dal DM 20 novembre 2007 (pubblicato in GU serie generale n. 288 del 12 dicembre 2007). La certificazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi annuali doveva essere trasmessa, ai sensi del comma 686 della legge 296/2006, entro il 31 marzo al Ministero dell’economia e finanze; tale termine è stato prorogato al 31 maggio secondo quanto previsto dall’art. 40 del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 per cui è stata differita anche la verifica del rispetto degli obiettivi che deve avvenire in caso di inefficacia delle azioni correttive. Le conseguenze del mancato rispetto del patto di stabilità vengono disciplinate all’art. 1 comma 691 e seguenti. Il sistema delle sanzioni risulta innovativo rispetto al passato in quanto si prescinde da automatismi e le misure trovano applicazione solo dopo l’esito negativo di un percorso di rientro nei parametri che si impernia sul ruolo assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>69</sup>. La disciplina applicativa è intervenuta con l’emanazione del Decreto ministeriale 5 maggio 2008 pubblicato sulla G.U. n. 113 del 15 maggio 2008 per la rilevazione dei risultati e l’avvio delle procedure di recupero.

La mancata adozione dei provvedimenti di rientro comporta l’applicazione di un automatismo fiscale solo dopo l’esperimento di un complesso e lungo procedimento teso al recupero del differenziale negativo.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Gli enti locali che non hanno conseguito l’obiettivo per il 2007, a seguito di diffida, devono adottare i necessari provvedimenti entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, tali provvedimenti devono essere comunicati alla RGS. Il termine suddetto, inizialmente previsto al 31 maggio, è stato così modificato dall’art. 40 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

<sup>70</sup> Per i comuni la mancata adozione dei provvedimenti oltre la data del 30 settembre comporta un aumento automatico rispettivamente, dello 0,3% dell’addizionale comunale all’IRPEF e, per le province, dell’imposta provinciale di trascrizione del 5% a decorrere dall’1.07.2008.

In ogni caso lo scostamento dovrà essere recuperato nel 2008, senza modificare l'obiettivo dell'anno stesso bensì aggiungendosi a quest'ultimo, nel senso che i due obiettivi restano comunque separati ma l'ente dovrà apportare i correttivi idonei al loro raggiungimento. Nel caso di mancato rispetto di entrambi gli obiettivi (competenza e cassa), il recupero riguarderà il maggior valore tra i due. Ciò in quanto nel 2008 al sistema del doppio obiettivo si è sostituito quello della cosiddetta competenza ibrida di cui si dirà più avanti.

Secondo questo sistema il pieno recupero del mancato raggiungimento degli obiettivi del patto nell'esercizio precedente deve avvenire attraverso provvedimenti posti a carico di quello successivo.

La disciplina stabilita dalla legge finanziaria ha subito modifiche nel corso dell'anno. Infatti modificazioni alle norme per il 2007 sono intervenute con il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81. Gli aspetti oggetto di correzioni riguardano le spese per calamità naturali e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che in alcune circostanze è ammesso senza incorrere nelle limitazioni derivanti dal patto.

Per quanto riguarda le prime, con il D.P.C.M. in data 13 dicembre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 10 del 12 gennaio 2008) sono state individuate le spese, sostenute a seguito di ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, per le quali è possibile la detrazione dal computo. Il limite complessivo di tali detrazioni non può superare i 5 milioni e possono giovare solo le amministrazioni comunali indicate nel suddetto decreto.

Per liberare l'utilizzo di quote dell'avanzo di amministrazione è stato consentito di effettuare spese in conto capitale per un importo complessivamente determinato (in sede di legge di conversione) di 370 milioni. L'importo di avanzo spendibile da ciascun ente viene quantificato sulla base di coefficienti indicati dalla norma in relazione alla tipologia degli stessi. Tale disposizione ha anche introdotto una sorta di incentivo per il rispetto del patto<sup>71</sup>; infatti la possibilità di applicare l'avanzo è subordinata a due condizioni: l'aver accertato un avanzo di amministrazione nel 2005 e l'aver rispettato il patto negli ultimi tre anni.

Con il decreto legge n. 159 del 1 ottobre 2007 è stata introdotta una ulteriore possibilità di impiego dell'avanzo: possono essere estinti anticipatamente mutui attraverso l'intervento dello Stato che si fa carico delle penali. La norma sull'estinzione anticipata attraverso l'impiego dell'avanzo prevedeva la sua ulteriore vigenza nei due esercizi successivi al 2007. *Conditio sine qua non* per l'intervento erariale è che si impieghi l'intero avanzo di amministrazione.

<sup>71</sup> Va ricordato al riguardo che nel 2006, essendo state cancellate le sanzioni per il mancato rispetto del patto, non venivano in alcun modo discriminati gli enti inadempienti.



### 3.1.2 La disciplina per il 2008

La disciplina del patto introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) si pone in linea di continuità con quella precedente e ne prevede esclusivamente parziali modifiche. Si tratta, tuttavia, di modifiche di notevole impatto. Va riportato al riguardo che la manovra per il 2008 è stata improntata a criteri di fondo di minor rigore rispetto a quella precedente nella quale è stato necessario operare una imponente azione di correzione dei conti pubblici. Inoltre per la prima volta si è registrata una intesa (sottoscritta in data 26 settembre 2007) tra governo e associazioni degli enti locali in ordine alle regole del patto, con la quale sono state concordate preventivamente le linee di intervento nella materia.

Le modifiche apportate al patto di stabilità sono, quindi, risultate coerenti con gli impegni che il Governo ha preso con le associazioni rappresentative degli enti locali.

La disciplina contenuta nel comma 678 bis, introdotto dalla finanziaria 2008, in collegamento con le norme relative all'esercizio precedente, comporta, nel solco della continuità delle regole per il 2007, la conferma dei coefficienti di correzione del saldo, che restano invariati anche nel 2009 e 2010.<sup>72</sup>

Una novità che allevia gli oneri per gli enti con una situazione di stabilità di bilancio è costituita dalla esclusione della manovra nel 2008 per quelli con saldo positivo i quali si dovranno limitare a mantenere invariato il livello del saldo medio riportato nel periodo 2003-2005.

L'aspetto di maggiore innovatività è costituito dall'aver abbandonato la verifica del saldo in termini sia di competenza che di cassa per abbracciare un nuovo criterio c.d. di *competenza ibrida*.<sup>73</sup> Il principio della competenza mista può consentire una maggiore elasticità dell'azione degli enti locali nel campo degli investimenti.<sup>74</sup>

Questa innovazione comporta una serie di conseguenze che determinano una notevole influenza nella disciplina applicativa e specialmente si riflettono sulla incisività dei vincoli che derivano dal patto. Nella fase che ha preceduto la messa a punto del testo della legge finanziaria si era anche pensato ad una introduzione in via sperimentale di detto criterio, in quanto non ne erano del tutto prevedibili le conseguenze. Tuttavia la competenza ibrida è stata introdotta senza riserve. Sul punto va ricordato che il saldo viene determinato rilevando i dati di competenza per

<sup>72</sup> Il permanere dei dati di riferimento al triennio 2003/2005 potrebbe comportare, più di quanto si è registrato nel 2007, che i comuni che si sono indebitati realizzando investimenti in passato, lo potranno fare anche in futuro, mentre gli altri incontreranno maggiori difficoltà. Per ovviare a questi effetti potrebbe rendersi necessario un aggiornamento delle basi di calcolo.

<sup>73</sup> Resta ferma l'esclusione dal saldo delle entrate relative all'indebitamento (titolo V) — già prevista dalla finanziaria 2007 — e si pone l'ulteriore esigenza di raccordare il bilancio di previsione (di competenza) con la competenza ibrida introdotta dalla legge finanziaria 2008.

<sup>74</sup> È stato tuttavia evidenziato che, nonostante le modifiche, un certo numero di enti, in particolare quelli con saldo finanziario positivo, continuano ad avere difficoltà a mantenere inalterato il saldo del triennio 2003-2005 anche con il criterio della competenza mista. Tutto questo è dovuto al fatto che il saldo risente di eventi eccezionali e non ripetibili e inoltre tanto più ci si allontana dal periodo di riferimento maggiori sono i rischi distorsivi.

la spesa corrente e quelli di cassa per la spesa d'investimento; si tratta di un criterio che si rifà nelle grandi linee alle regole del SEC 95 che, salvo puntualizzazioni specifiche, traggono i dati per la spesa d'investimento dai pagamenti, in quanto indicativi delle effettive realizzazioni e non inquinati da una gran mole di residui per certi versi fisiologica nella spesa del titolo in esame.

Tra gli effetti che vengono ascritti a detto criterio ve ne è uno auspicato dagli amministratori degli enti locali e cioè la possibilità di minori limitazioni all'impiego dell'avanzo di amministrazione. Ciò dovrebbe verificarsi in quanto l'avanzo di amministrazione viene applicato al bilancio di competenza per alimentare capitoli che di norma dovrebbero essere di spesa in conto capitale, quindi sottratti al vincolo sugli impegni. Il vincolo in questa ipotesi permane sulla sola cassa, ma data la scarsa fluidità della spesa in conto capitale potrebbe avere una relativa incidenza sulla fase di programmazione, spostando le limitazioni in momento procedurale e temporalmente successivo.

Per apprezzare la portata di questa innovazione bisogna considerare che nelle sue prime versioni il patto di stabilità interno era appuntato esclusivamente sulla cassa, ma imponeva vincoli omogenei alle diverse componenti di spesa. Il criterio di cassa comportava quindi una limitazione coerente, ma riferita ai soli flussi di pagamento che hanno una incidenza diretta nella formazione del dato del fabbisogno. La competenza ibrida compone un saldo che si fonda su rilevazioni di spesa non omogenee e sottrae al vincolo la cassa corrente e la competenza per gli investimenti. In questo modo il limite diventa più manovrabile e, rallentando l'erogazione di spesa in conto capitale, si può ampliare la competenza corrente. È vero che si tratta di situazioni che nel tempo devono andare necessariamente a chiarirsi perché la procedura di spesa deve avere un fisiologico epilogo nel pagamento, tuttavia nell'immediato si ottiene una liberazione della cassa corrente che è proprio la componente che —in linea di principio— essendo relativa a tipologia di spesa a forte connotato di rigidità, maggiormente andrebbe assoggettata a vincoli. Tuttavia possono meritare attenzione le valutazioni del Ministero dell'Economia e Finanze sulla necessità di consentire agli enti locali il recupero di margini in termini di pagamenti per le spese correnti che, nelle precedenti edizioni del patto di stabilità, erano stati condizionati da vincoli generalizzati in termini di cassa.<sup>75</sup>

Inoltre per porre un argine all'eventualità che, nell'esercizio 2008, possa verificarsi un eccessivo "drenaggio di cassa" dalle disponibilità della tesoreria statale, il legislatore, introducendo il comma 686 bis, ha previsto una forma di cautela da attivare nel caso si verificano prelievi non in linea con il rispetto degli obiettivi generali di finanza pubblica.

La nuova disciplina prevede, inoltre, alcuni casi particolari nei quali ci si può discostare dall'applicazione delle regole generali. Si è già detto degli enti in avanzo che non sono tenuti a

<sup>75</sup> Cfr.: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica per il 2008, pag. 116.

riportare miglioramenti del saldo; altra ipotesi è costituita dalla facoltà accordata agli enti con saldo medio di competenza mista positivo e maggiore di quello di cassa, di stabilire se attuare le previste riduzioni del saldo programmato per il 2008 attraverso il criterio di competenza mista, oppure mantenendo i due obiettivi di competenza e di cassa. Altra ipotesi particolare riguarda gli enti che hanno operato nel triennio base consistenti dismissioni patrimoniali nell'ipotesi in cui il valore medio di tali entrate superi il 15% della media delle entrate finali, è accordata la possibilità di ridurre l'obiettivo di una quota pari alla differenza tra le entrate in eccesso rispetto alla soglia del 15% ed il miglioramento calcolato sulla spesa corrente media.

Nel 2008 si ripropone la questione della coerenza tra previsioni di bilancio e patto di stabilità interno che resta disciplinata dal comma 684, ma in una nuova versione che tiene conto dell'evoluzione normativa in atto. Infatti per la verifica di coerenza è stato predisposto un allegato al bilancio che contenga le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Il monitoraggio è sempre più esteso nel tempo e abbraccia un numero rilevante di enti. Resta, in prospettiva, sottratto al riscontro il solo aspetto dell'indebitamento. Anche nelle verifiche trimestrali si dovrebbe avere un'impostazione coerente al rispetto dell'obiettivo programmatico. Un obiettivo del monitoraggio è anche quello di seguire lo svolgimento dei flussi di cassa in corso di gestione ed in raccordo con le rilevazioni del sistema delle operazioni pagamento ed incasso.<sup>76</sup> La mancata trasmissione della certificazione o della comunicazione dello stato di commissariamento viene equiparata negli effetti al mancato rispetto del patto.

Le sanzioni previste per il 2007, la cui procedura di applicazione non è stata tuttora avviata, vengono confermate nel 2008. Anche nel 2008 per i comuni che non rispettano il Patto di stabilità è previsto, all'esito della procedura, un automatico inasprimento tributario, con l'aumento fisso dell'addizionale IRPEF dello 0.3% per le amministrazioni comunali e del 5% (a decorrere dall'1 luglio) relativamente all'Imposta provinciale di trascrizione per le amministrazioni provinciali.

Viene riproposta la esclusione degli enti commissariati dall'applicazione delle regole del patto. Sul punto va ricordato che tale esclusione è stata motivata dalla circostanza che durante il periodo di commissariamento la gestione dell'ente risulta contenuta in quella ordinaria per cui i volumi di spesa vengono rappresentati in misura ridotta nella costruzione della serie storica. Per queste ragioni nel 2006 è stata ammessa in via interpretativa<sup>77</sup> l'esclusione dal patto degli enti

<sup>76</sup> Il monitoraggio ha punti di contatto con il sistema SIOPE che peraltro dovrebbe estendersi a verifiche sulla competenza.

<sup>77</sup> La Sezione regionale di controllo per la Lombardia con il parere 16 del 2006 ha affrontato il tema della assoggettabilità alle regole del patto di stabilità interno dei comuni commissariati, discostandosi dalla interpretazione fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato. La decisione della Sezione conclude che i comuni commissariati devono essere assoggettati alle regole del patto in quanto in possesso di una base di calcolo comunque idonea. La soluzione adottata tende a ridurre al minimo l'impatto di una esclusione dall'applicazione di norme che hanno una influenza sull'equilibrio della finanza pubblica, trascendendo la situazione del singolo ente.



commissariati nel 2004. Interpretazione, poi, confermata nel 2007 dal comma 689 dell'art. 1 della legge finanziaria che ha posto una espressa disciplina al riguardo. L'efficacia dell'esclusione è stata prorogata nel 2008 dal comma 386 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007.<sup>78</sup> Entrambe le disposizioni innanzi citate prevedono che gli enti commissariati nel 2004 e 2005 non sono soggetti alle regole del patto di stabilità. Tuttavia negli indirizzi applicativi forniti dalla RGS vengono prospettate soluzioni non omogenee.<sup>79</sup> La disciplina applicativa per gli enti commissariati sembra, peraltro, non coerente con quella degli enti di nuova istituzione che, pur non disponendo dell'intera base di calcolo, parametrano gli obiettivi sugli esercizi disponibili.

### 3.1.3 Aspetti critici della normativa

Lo sviluppo del sistema di decentramento delle funzioni, che implica un quadro di maggiore indipendenza finanziaria degli enti, ha accresciuto la necessità di monitorare la stabilità del comparto autonomie ed ha comportato che le azioni per il contenimento dei livelli della spesa pubblica si siano progressivamente rivolte verso le amministrazioni decentrate.

Una delle misure di maggior rilievo nei confronti degli enti locali è costituita dal patto di stabilità interno, dal quale si attendono effetti atti a favorire la stabilità finanziaria degli enti locali.

Gli obiettivi di contenimento finanziario introdotti dalla disciplina del patto di stabilità interno, tuttavia hanno inevitabilmente generato pressioni sull'autonomia degli enti locali, interferendo con le decisioni per lo svolgimento delle politiche locali.

Le scelte relative all'adozione di misure correttive per assicurare la stabilità sono, comunque, rimesse alle autonome valutazioni degli enti che dovrebbero realizzare interventi adeguati allo scopo. Risultano maggiormente auspicabili quelli volti alla riduzione della spesa corrente supportati da azioni strutturali atte a selezionare gli interventi sostenibili; mentre nel breve periodo le possibilità di manovra si muovono in spazi piuttosto ristretti.

Una rigidità che inevitabilmente ha caratterizzato la disciplina del patto è derivata dallo stabilire regole fissate in modo uniforme per enti che operano in diversi contesti, per cui la loro applicazione per alcuni aspetti non è stata sempre neutrale. Le amministrazioni con minore capacità fiscale hanno incontrato maggiori difficoltà per il rispetto del patto specie nelle prime versioni nelle quali erano esclusi i trasferimenti dall'entrata. Il passaggio ai tetti di spesa ha ridotto questa distorsione introducendo un limite non sensibile alle vicende delle entrate. Per converso è stato osservato che poteva ritenersi irrazionale e nocivo per lo sviluppo economico.

<sup>78</sup> La norma del 2008 prorogando la vigenza della precedente disposizione, la riproduce pedissequamente.

<sup>79</sup> La circolare MEF n. 8 del febbraio 2007 prevede l'esclusione dal patto di stabilità sia nel 2007 che nel 2008 degli enti commissariati nel 2004, mentre le precedenti disposizioni applicative prevedevano che gli enti commissariati nel 2004 fossero esclusi dal patto per il 2006.

frenare la capacità di spesa degli enti che avevano una più ampia possibilità di erogazione senza mettere in pericolo l'equilibrio di bilancio.

Inoltre si è avuto occasione di notare in esercizi pregressi che al rispetto degli obiettivi del patto, che a livello di comparto risulta sempre ottenuto, corrisponde una situazione della finanza locale non sempre in linea con gli obiettivi generali di stabilità. In anni pregressi si è notata in linea generale la crescita dell'indebitamento, l'aumento della spesa corrente, e la debole dinamica delle entrate. Ciò dimostra come le regole del patto spesso non sono riuscite a cogliere aspetti significativi della finanza locale, oppure che esse si prestano a comportamenti elusivi per cui il loro rispetto, che avviene esclusivamente a livello formale, non riesce ad assicurare concreti risultati.

Nel 2007, invece, i risultati positivi del patto sembrano coniugarsi ad un miglioramento dell'equilibrio complessivo del comparto, tuttavia il vincolo, ora sostanzialmente riferito all'indebitamento, dovrebbe essere finalizzato ad una riduzione del debito complessivo che costituisce il parametro di maggiore interesse. Una maggiore attenzione al parametro suddetto potrebbe anche portare a valutare la dimensione dello *stock* di debito per ciascun ente in modo da consentire misure restrittive di diversa intensità lasciando qualche margine in più agli enti che hanno una dimensione sostenibile e imponendo un rientro più rapido agli altri.

La versione del patto per il 2007 non si è dimostrata idonea al raggiungimento di obiettivi di espansione, le nuove regole possono aver provocato una frenata delle spese d'investimento e sospinto un incremento del prelievo per l'addizionale IRPEF per elevare il livello di spesa corrente consentita.

Nel 2008 viene confermato il nucleo delle disposizioni in vigore nell'esercizio precedente, cui si affianca l'introduzione di un sistema di monitoraggio più stringente con nuove restrizioni per gli enti che non adempiono correttamente a quest'obbligo.

Il permanere nel tempo del riferimento ad un periodo base sul quale va calcolata la media del saldo, che costituisce elemento di partenza per il calcolo dell'obiettivo, può comportare effetti distorsivi. Anche in questo caso la presenza di andamenti anomali nella formazione dei dati del periodo di riferimento può avere una influenza decisiva nel determinare il peso della manovra alla quale ciascun ente dovrà assoggettarsi. Gli enti che avessero tenuto un comportamento particolarmente virtuoso in tale periodo risultano alquanto penalizzati, infatti gli effetti si proiettano in avanti per una serie di anni. Al contrario gli enti che avessero conseguito risultati poco lusinghieri avranno più facilità a migliorarli in prosieguo.



### 3.1.4 Evoluzioni normative ipotizzabili

Al passaggio dai tetti di spesa ai saldi di bilancio, avvenuto a decorrere dall'esercizio 2007, ha fatto seguito, con la legge finanziaria di quest'anno, il criterio della competenza mista. Queste innovazioni, peraltro maggiormente ispirate ai criteri di contabilità adottati in sede comunitaria, possono per alcuni aspetti essere valutate positivamente, in quanto consentono una più estesa applicazione al bilancio preventivo dell'avanzo di amministrazione, con beneficio per il settore degli investimenti. Per altri versi potrebbero costituire una falla nella determinazione di un effettivo argine alla finanza locale, in quanto non pongono un limite diretto alla spesa corrente per cassa comparto questo sul quale si addensano le maggiori tensioni. Tale situazione potrebbe incentivare comportamenti elusivi non tanto riferiti alle spese da escludere, quanto alla sovrastima di entrate, finalizzati ad elevare il livello di spesa corrente di competenza.

Potrebbe, quindi, risultare auspicabile superare il criterio del c.d. saldo misto posto che spesa corrente e spesa di investimento hanno natura, procedure ed effetti fortemente divaricati. Qualsiasi rimodulazione del patto interno di stabilità a Costituzione invariata non dovrebbe, comunque abbandonare la strada di agire su saldi significativi, all'interno dei quali lasciare spazio all'autonomia degli enti.

Come accennato in precedenza potrebbe essere riservata maggiore attenzione al parametro del debito complessivo che è stato posto sotto controllo solo nelle prime versioni del patto e poi non più monitorato, ciò anche in considerazione del fatto che emergono segnali non rassicuranti sulla sostenibilità finanziaria del debito dei comuni. Rispetto alle ultime versioni del patto, emerge un'esigenza di semplificazione, sia per la riduzione della complessità degli adempimenti sia per evitare di "ingessare" eccessivamente l'attività degli enti.

Le limitazioni a carico della spesa del personale, che comunque è preferibile non escludere dalla spesa complessiva corrente soggetta al patto, potrebbero essere parametrize, superando il criterio della spesa storica, individuando valori riferiti al rapporto tra spesa ed abitanti, per classi di comuni<sup>80</sup>, in modo da incidere di più sugli enti che maggiormente impiegano tale fattore produttivo. Per i piccoli comuni, soprattutto se privi di personale a lavoro flessibile, non è facile ottenere economie sulla spesa di personale rispetto ad anni pregressi<sup>81</sup> a meno che non si adottino misure di gestione comune dei servizi. Per quanto riguarda la spesa di investimento la recente disciplina, frutto di un accordo governo- autonomie ha liberato dalle misure di controllo il momento della programmazione, spostando i vincoli sulla realizzazione delle opere.

<sup>80</sup> Potrebbe ottenersi un riequilibrio tra enti nell'ambito di un obiettivo complessivo prefissato, quale ad esempio il contenimento in percentuale della spesa complessiva per la classe di comuni.

<sup>81</sup> Nel caso in cui eventi particolari hanno comportato particolari riduzioni della spesa per il personale, il parametro riferito all'andamento può risultare ancor meno affidabile in termini di equità.

Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che l'adozione di un criterio che incide sulla cassa può determinare effetti negativi sulla possibilità di realizzazione dei programmi dell'ente e comunque può porre davanti all'alternativa di rispettare gli obiettivi del patto con aggravii di spesa per i ritardi dei pagamenti riferiti ad obbligazioni perfezionate, ovvero non rispettare il patto.

Per le spese di investimento, le misure, oltre che il vincolo di tetti di spesa parametrati su esercizi precedenti, potrebbero riguardare i criteri di copertura. Occorre dunque verificare che le quote vincolate di avanzo e di specifiche entrate correnti individuate dalla legge siano effettivamente destinate agli investimenti e che le entrate da prestiti, vengano utilizzate per cassa per altri impieghi nel rispetto dei limiti. La violazione di tali regole potrebbe essere considerata alla stregua di violazione del patto.

Tra le diverse proposte che si affacciano per la risoluzione dei problemi legati all'applicazione del Patto di stabilità vi è quella di ripartire in modo diverso gli obiettivi attraverso l'individuazione di aree vaste, anche di livello regionale, nelle quali stabilire regole particolari e compensazioni.<sup>82</sup>

Un elemento innovativo potrebbe consistere nel calibrare gli obiettivi non sulla gestione di singoli enti, ma di aggregati territoriali: la scelta dovrebbe ovviamente riguardare principalmente i comuni di piccole-medie dimensioni.<sup>83</sup> Nell'ambito dell'aggregazione, i risultati negativi di un ente potrebbero trovare compensazione in quelli positivi di altri enti. Il sistema risulterebbe teoricamente più idoneo a conciliare il rispetto degli obiettivi comunitari da parte delle autonomie.<sup>84</sup>

Un problema apparentemente tecnico, ma nella realtà istituzionale, riguarda poi le società partecipate, soprattutto dopo che le leggi finanziarie del passato hanno di fatto incentivato gli enti ad esternalizzare servizi e funzioni, così da rispettare solo in apparenza i tetti di spesa e da aggravare, mediante trasferimento di personale proprio, i costi della società. Una soluzione a regime, almeno per gli enti di grande dimensione potrebbe discendere dall'introduzione del bilancio consolidato, così da calibrare gli obiettivi sulle risultanze globali del bilancio stesso. Nell'immediato, potrebbe essere imposto l'obbligo di accantonare a fondo rischi entrate correnti sufficienti al ripiano delle perdite verificatesi nell'anno precedente delle società maggioritariamente partecipate o controllate.

Sarebbe prudente, in ogni caso, non gravare sugli enti di piccole dimensioni se non nei casi, non frequenti, di partecipazione maggioritaria.

<sup>82</sup> In tal senso una proposta dell'ANCI Lombardia con l'assenso della Regione presentata alla conferenza nazionale ANCI del 8/9 novembre 2007 a Brescia.

<sup>83</sup> L'aggregazione potrebbe ad esempio riguardare gli enti di una provincia, ovvero gli enti associati allo scopo; per le province e i capoluoghi il livello di aggregazione dovrebbe comunque essere quello regionale.

<sup>84</sup> Una ipotesi, da ricordare a futuri sviluppi del modello autonomistico, potrebbe essere quella di assegnare la responsabilità del rispetto del patto interno alle Regioni eventualmente affidando alla legislazione regionale il compito di adottare le specifiche misure correttive e/o ottenere le compensazioni.

### 3.1.5 Le misure conseguenti al mancato rispetto

Un ulteriore aspetto da prendere in esame è quello della effettiva cogenza della disciplina e dell'applicazione delle sanzioni. Nell'esercizio 2006 si è assistito alla completa cancellazione delle sanzioni effettuata in più tempi. Nel 2007 l'applicazione del sistema di rilevazione delle inadempienze e della verifica delle manovre di rientro è stato di recente messo a punto con il decreto del Ministero dell'economia e finanze in data 5.5.2008, ma si intravedono difficoltà per la sua attuazione. Il recente decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 ha ingenerato dubbi sulla effettiva applicabilità delle manovre di rientro a fronte del nuovo blocco della leva fiscale. Per gli enti locali, la nuova normativa fa salve le maggiorazioni e gli aumenti già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo al consiglio. Gli enti che non avessero già provveduto a tale adempimento incontreranno maggiori difficoltà ad attuare un percorso di rientro che dovrebbe fondarsi esclusivamente sulle entrate extratributarie e sulla riduzione della spesa. Tuttavia non sembra possa essere accolta una interpretazione, che non trova alcun riscontro testuale, secondo la quale ne risulterebbe travolta l'intera disciplina finalizzata al recupero dell'obiettivo. Tali vicende si coniugano ad un maggiore livello di inadempienza registrato nell'esercizio 2006, che pur riducendosi in quello successivo, rimane ancora a livelli ben superiori di quelli di anni addietro.

La difficoltà di applicare le sanzioni o, comunque, di effettuare le azioni di rientro è una conseguenza degli effetti non uniformi della disciplina che deve essere applicata nei confronti di tutti gli enti a prescindere da situazioni particolari che in alcuni casi potrebbero giustificare il mancato adempimento. Nella disciplina del 2007 si nota una certa sensibilità alla questione, infatti si passa da un sistema di sanzioni automatiche ad un momento di valutazione dei comportamenti necessitati dal percorso di rientro affidato alla Presidenza del consiglio dei ministri. Tuttavia, come si è detto, questo sistema potrebbe incontrare difficoltà in quanto la quota da recuperare costituisce un ulteriore limite a carico dell'esercizio successivo nel quale le regole del patto sono di perdurante vigenza.

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del Patto accertato a consuntivo, la previsione del reperimento delle risorse, per il recupero dell'obiettivo deve attuarsi con maggiori entrate o limitazioni di spesa con delibera adottata esclusivamente nell'esercizio successivo prima dell'approvazione del rendiconto e con l'indicazione specifica della ripartizione eventuale dell'onere tra i due esercizi successivi.

Potrebbe, quindi, essere ipotizzato un sistema di recupero degli obiettivi da applicare con maggiore gradualità e discriminando in base alle concrete fattispecie. Ove si dovessero assegnare ulteriori margini di valutazione al riguardo non sembrerebbe coerente con l'affermazione dell'autonomia assegnata agli enti locali che a decidere sia un organo espressione del potere esecutivo centrale.



Le Sezioni regionali della Corte dei conti potrebbero svolgere il compito di accertare il mancato raggiungimento degli obiettivi e di valutare le delibere di rientro adottate, emettendo pronuncia, alla quale potrebbe seguire, in caso di mancato adeguamento, la nomina di un commissario *ad acta* per assicurarne gli effetti.<sup>85</sup>

Non va, infatti, trascurato il nuovo ruolo assegnato nella materia alle Sezioni regionali della Corte dei conti alle quali è rimessa nei confronti di tutti gli enti locali una funzione di verifica dei risultati del patto sia nella relazione al rendiconto, che in quella al bilancio di previsione, nella specifica angolazione della verifica della coerenza tra la programmazione di bilancio ed il rispetto del patto. Questa funzione affidata ad un organo neutrale può essere condotta con piena indipendenza e svolgere anche il compito di certificazione del rispetto degli obiettivi (semmai asseverando la dichiarazione resa dal collegio dei revisori) che costituisce il punto di partenza per l'applicazione delle misure per il recupero.

Venendo al sistema delle misure conseguenti al mancato rispetto del patto può ritenersi in primo luogo condivisibile che esse si configurino non come misure sanzionatorie, ma rappresentino comportamenti idonei ad assicurare una linea di rientro verso risultati compatibili con il rispetto degli obiettivi. Perdurando la versione del patto appuntata sul saldo, le misure vengono stabilite dagli stessi enti e, quindi, potrebbero essere costituite da riduzioni di spesa o aumenti di entrate senza incontrare limiti nella loro determinazione salvo a dimostrare la loro coerenza e fattibilità. Nel 2007 si è prescritto di imporre un pieno recupero della quota di obiettivo non conseguita da realizzare nel successivo esercizio, azione questa che in alcuni casi potrebbe dimostrarsi di notevole impegno. Per ovviare a ciò potrebbe ipotizzarsi una graduazione delle misure a seconda del livello di inadempimento.

Una maggiore flessibilità potrebbe risultare ammissibile nel caso in cui l'obiettivo non sia stato conseguito per l'espansione della spesa d'investimento, oppure quando il margine di sforamento risulti di importo ridotto. Anche in questo caso emerge la necessità di evitare un'applicazione indiscriminata delle misure e di valutare il singolo caso, disponendo di margini di adattamento. In questo senso potrebbe ipotizzarsi un ulteriore ruolo delle Sezioni regionali di controllo della Corte le quali nella verifica dei risultati del patto non dovrebbero limitarsi al semplice riscontro formale dell'avvenuto adempimento, ma esercitare un vaglio critico, spingendosi anche ad una diagnosi delle cause del mancato rispetto al fine di valutare l'idoneità delle azioni di rientro che lo stesso ente dovrebbe proporre. Nell'ambito di tale procedura potrebbe individuarsi una disciplina relativa al recupero dell'obiettivo più articolata e con maggiori margini di adattamento con uno specifico ruolo delle Sezioni regionali volto a valutare l'idoneità e la conformità alle regole del percorso di rientro proposto dall'ente e asseverato dal collegio dei revisori.

<sup>85</sup> La nomina a commissario *ad acta* potrebbe riguardare il sindaco o il presidente dell'organo di revisione (o del revisore unico) o il presidente del consiglio comunale.

Circa le modalità per distinguere in diversi livelli le ipotesi di inadempimento potrebbero essere presi in esame i fondamentali parametri del grado di superamento dell'obiettivo (scostamento tra saldo obiettivo e saldo riportato) e del comparto della spesa che ha provocato lo sforamento.<sup>86</sup>

Non va sottaciuto al riguardo che l'analisi delle cause del mancato rispetto del patto non si presenta di facile attuazione, in quanto risultano complesse le variabili che interagiscono nel determinare il risultato.

In un periodo nel quale lo sviluppo sembra costituire una notevole priorità potrebbe essere utile non comprimere eccessivamente gli investimenti locali, semmai consentendo misure di rientro meno drastiche, e quindi incentivare nella valutazione dei percorsi di rientro proposti quelli che operino senza incidere sfavorevolmente sulla spesa in conto capitale.

Un'altra questione che dovrebbe essere affrontata, ove le Sezioni regionali dovessero accrescere le loro funzioni esercitando il ruolo di verifica dei risultati del patto e di monitoraggio delle azioni per il recupero dell'obiettivo, riguarda i tempi in cui tale attività andrebbe svolta.

Attualmente la sede naturale per tali controlli sarebbe costituita dalla verifica della relazione sul rendiconto che, dati i tempi lunghi assegnati per l'approvazione formale dello stesso, avviene ad esercizio ormai inoltrato e cioè quando già si sarebbe dovuto provvedere ad avviare le azioni di recupero. Potrebbe quindi rendersi necessario anticipare i controlli sul patto sulla base dei prospetti di monitoraggio comunicati a chiusura d'esercizio al MEF e, pertanto, potrebbe essere opportuno il contestuale invio degli stessi alle Sezioni regionali di controllo.

---

<sup>86</sup> In relazione al primo punto emerge che se la quota di obiettivo non rispettato risulterà ridotta, anche il suo recupero sarà facilitato; il sistema di recupero ipotizzato si dimostra più idoneo a considerare questa situazione evitando di prevedere sanzioni indiscriminate a prescindere dal grado di inadempimento. Potrebbe ipotizzarsi per le inadempienze più estese un periodo di recupero dell'obiettivo che non si esaurisca nell'esercizio successivo. La individuazione del comparto della spesa che ha provocato il superamento potrebbe richiedere valutazioni specifiche a meno che non si individui un limite ulteriore a carico della spesa corrente rispetto a quello complessivo del saldo.

### 3.2 I risultati del patto nel 2007

I risultati del patto di stabilità interno vengono esaminati sulla base dei dati raccolti attraverso un'apposita istruttoria avviata nei primi mesi del 2008 e si riferiscono ai dati del monitoraggio al 31.12. 2007; le rilevazioni sono, quindi, avvenute prima dell'approvazione del rendiconto.

Nel 2007 la disciplina è stata radicalmente trasformata e la determinazione dell'obiettivo riferita al saldo ha accresciuto la complessità dell'analisi e dell'individuazione delle cause dei comportamenti seguiti.

Risultano, invece, ridotte le questioni applicative connesse ai motivi di esclusione dal calcolo di determinate voci, in quanto la disciplina per il 2007 si estende tendenzialmente a tutti gli aggregati del conto e pone a raffronto entrate e spese finali.

Meno agevoli sono i controlli sulla determinazione dell'obiettivo che per il 2007 si presenta di maggiore complessità, essendo riferito al risultato medio di tre esercizi. Le regole del patto impostate sul riferimento a serie storiche pregresse piuttosto che a valori tendenziali (*backward looking*) possono determinare risultati incongruenti nella determinazione dell'obiettivo, rendendo improbo il compito degli enti che nel periodo di riferimento hanno tenuto comportamenti virtuosi.

A differenza degli ultimi due anni la disciplina del patto si rileva neutrale nelle scelte di *governance* degli enti in quanto vengono meno le esclusioni che avevano generato un incentivo ad esternalizzare.<sup>87</sup>

La spesa per il personale viene di nuovo inclusa tra quella rilevante per il patto di stabilità interno<sup>88</sup> per cui le relative dinamiche sortiscono effetti nella determinazione del saldo. Il comma 557 dell'art.1 della legge finanziaria 2007 peraltro prescrive altre misure restrittive, dettando i principi ai quali gli enti locali si devono ispirare per assicurare la riduzione, ma non ne ha stabilito una esatta misura. Il successivo comma 558 ha previsto la stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato, potendo provocare effetti non compatibili con il contenimento di spesa perseguito.

Resta comunque fermo un principio di riduzione di tale intervento di spesa per cui devono essere individuati interventi finalizzati nel complesso a razionalizzare l'impiego di questo fattore produttivo da parte degli enti locali.

Va ricordato, al fine dell'analisi dei risultati, che nel 2007 a differenza dell'esercizio precedente non sono stati avvertiti sensibili effetti dei rinnovi dei contratti del personale.

<sup>87</sup> La possibilità di detrarre i trasferimenti a pubbliche amministrazioni ha rappresentato nel 2005 e nel 2006 un incentivo a rimodulare l'assetto organizzativo, in particolare affidando compiti alle istituzioni. Ciò in quanto, secondo le indicazioni fornite dalle istruzioni ministeriali, i trasferimenti ad esse erogati potevano essere dedotti dalla spesa.

<sup>88</sup> Nel 2006 la spesa per il personale è assoggettata ad altro genere di restrizioni volte a limitarne l'ammontare ad un importo corrispondente alla spesa sostenuta nel 2004 ridotta dell'1%. La spesa sottoposta a tale vincolo deve essere considerata al netto dei maggiori oneri derivanti dal nuovo contratto del personale. L'ammontare di tali spese va considerato a lordo degli oneri a carico delle amministrazioni e dell'IRAP.



### 3.2.1 Province

L'esame è stato condotto su 92<sup>89</sup> delle 96 province soggette alle regole del patto sulla base delle risultanze rilevate al 31.12.2007 e dei saldi finanziari programmatici calcolati in fase previsionale.

I dati finanziari aggregati per l'intero comparto rilevano il pieno ed ampio rispetto dell'obiettivo cumulato sia per la gestione di cassa che di competenza. Infatti i risultati sono stati raggiunti con ampi scarti. Il saldo obiettivo per la cassa risultava in avanzo, diversamente da quello di competenza che è di segno negativo.

#### Province

##### Monitoraggio delle risultanze del patto per l'anno 2007

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO	CASSA	COMPETENZA
	Riscossioni (Competenza+Residui)	
<b>ENTRATE FINALI</b>		
TOTALE TITOLO 1°	4.697.947	4.644.421
TOTALE TITOLO 2°	4.497.973	3.861.210
TOTALE TITOLO 3°	595.767	624.486
TOTALE TITOLO 4°	2.745.009	2.989.848
Trasferimenti da Stato per spese di giustizia (comma 683 legge n. 296/2006)	-	-
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (comma 683 legge n. 296/2006)	820.103	803.457
Entrate in conto capitale di cui all'art.16 - comma 2 - legge n. 248/2006 e all'art. 7 DL n. 159/2007 (solo per i comuni di Roma, Milano e Napoli)	-	-
<b>ENTRATE FINALI NETTE</b>	<b>11.716.593</b>	<b>11.316.508</b>
<b>SPESE FINALI</b>		
TOTALE TITOLO 1°	7.822.299	8.092.895
TOTALE TITOLO 2°	3.905.851	4.155.810
Spese di giustizia (comma 683 legge n. 296/2006)	-	-
Spese derivanti dalla concessione di crediti (comma 683 legge n. 296/2006)	664.893	791.268
Spese in conto capitale di cui all'art.16 - comma 2 - legge n. 248/2006 e all'art. 7 DL n. 159/2007 (solo per i comuni di Roma, Milano e Napoli)	-	-
Spese correnti ed in .c. capitale di cui all'art. 1 bis decreto-legge n.81/2007 convertito con modificazioni in legge n. 127/2007 (solo per i comuni individuati dal DPCM)	-	-
Spese in conto capitale di cui all'art. 2 decreto-legge n.81/2007 convertito con modificazioni in legge n. 127/2007	13.740	34.397
<b>SPESE FINALI NETTE</b>	<b>11.049.517</b>	<b>11.423.040</b>
<b>SALDO FINANZIARIO 2007</b>	<b>667.076</b>	<b>-106.532</b>
<b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO</b>	<b>59.072</b>	<b>-953.961</b>
<b>DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E RISULTATO</b>	<b>-608.004</b>	<b>-847.429</b>

Gli andamenti delle entrate e delle spese finali si riflettono positivamente sui saldi che nel 2007, osservati complessivamente, riportano una espansione dell'avanzo di parte corrente ed una riduzione del disavanzo di parte capitale.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Due province sono escluse dal patto perché commissariate nel 2004 ed altre due non hanno inviato tempestivamente i dati per la rilevazione in oggetto.

<sup>90</sup> I risultati complessivamente conseguiti comportano un miglioramento dell'obiettivo di cassa pari a 608 milioni e a 847 per la competenza.

L'obiettivo più impegnativo è risultato —come in precedenza— quello di cassa che comportava il conseguimento di un saldo positivo ed, infatti, è proprio nell'ambito di questa gestione che si sono verificati i 9 casi di inadempienza; tuttavia il buon risultato raggiunto dalle province che hanno rispettato il patto (729 milioni di risparmio) riesce a compensare lo scarto negativo degli enti che non hanno raggiunto il saldo obiettivo.

Il livello di disavanzo consentito per la gestione di competenza rende, invece, quest'ultimo obiettivo alla portata di tutte le amministrazioni provinciali senza che si verifichino casi di mancato rispetto.

### Province

#### Risultati aggregati per area geografica

	CASSA				COMPETENZA		
	Area Geografica	Saldo finanziario 2007	Obiettivi 2007	differenza	Saldo finanziario 2007	Obiettivi 2007	differenza
province esaminate	Centro	116.350	50.608	-65.742	7.263	-211.285	-218.548
	Isole	223.460	25.703	-197.757	-11.599	-119.599	-108.000
	Nord Est	-70.708	-39.107	31.601	-29.297	-163.397	-134.100
	Nord Ovest	209.495	18.709	-190.786	-88.799	-219.440	-130.641
	Sud	188.479	3.159	-185.320	15.900	-240.240	-256.140
	<b>Totale complessivo</b>	<b>667.076</b>	<b>59.072</b>	<b>-608.004</b>	<b>-106.532</b>	<b>-953.961</b>	<b>-847.429</b>
province che rispettano il patto	Centro	115.067	43.464	-71.603	7.263	-211.285	-218.548
	Isole	227.563	25.932	-201.631	-11.599	-119.599	-108.000
	Nord Est	7.334	-41.281	-48.615	-29.297	-163.397	-134.100
	Nord Ovest	209.495	18.709	-190.786	-88.799	-219.440	-130.641
	Sud	232.247	15.696	-216.551	15.900	-240.240	-256.140
	<b>Totale complessivo</b>	<b>791.706</b>	<b>62.520</b>	<b>-729.186</b>	<b>-106.532</b>	<b>-953.961</b>	<b>-847.429</b>
province che non rispettano il patto	Centro	1.283	7.144	5.861			
	Isole	-4.103	-229	3.874			
	Nord Est	-78.042	2.174	80.216			
	Nord Ovest	-	-	-			
	Sud	-43.768	-12.537	31.231			
	<b>Totale complessivo</b>	<b>-124.630</b>	<b>-3.448</b>	<b>121.182</b>			

Come già accennato, il 9,8% delle province esaminate non è riuscito a rispettare i parametri stabiliti, risultato questo che dimostra una certa difficoltà a contenersi nei limiti che riguarda la sola gestione di cassa.

I dati analitici dei singoli enti dimostrano che il fenomeno dell'inadempienza presenta una forte caratterizzazione territoriale dato che 6 enti su 9 appartengono all'area del nord est; due tra tali province non erano riuscite a rispettare il patto anche nel 2006. Tra le province